



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2932 del 07/10/2026

OGGETTO: AFR DI ALESSANDRO FERRETTI, VIA COSTALOVAIA 10, BUSALLA. A.D. N. 148 DEL 01/02/2022. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 350 DEL 21 LUGLIO 1998. PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ISCRIZIONE N. 537 AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE CON CONSEGUENTE INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 4, DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3227_2026.docx

Hash:

FC4637DE30DE9D5A2F0B4EF5D898156C1A5B23D11103FEFFDF8913D01CA95897190DCB45897CBE
E0F6DB2485708A984ED0D52CC4522E66183C0938D5D774E32E

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2932/2026

Oggetto: AFR DI ALESSANDRO FERRETTI, VIA COSTALOVAIA 10, BUSALLA. A.D. N. 148 DEL 01/02/2022. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 350 DEL 21 LUGLIO 1998. PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ISCRIZIONE N. 537 AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE CON CONSEGUENTE INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 4, DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.

In data 07/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e in particolare l'art. 3, comma 3, che dispone che l'iscrizione nei registri dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" che attribuisce alla Città metropolitana la competenza dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Premesso che

con A.D. n. 148 del 01/02/2022 è stata rilasciata a AFR di Alessandro Ferretti l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa ai comparti rifiuti ed acustica, per l'insediamento sito a Busalla in Via Costalovaia 10;

con il suddetto atto è stata disposta l'iscrizione di AFR di Alessandro Ferretti al n. 537 del Registro Metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con il medesimo atto si rammentava inoltre all'Azienda l'obbligo del versamento a favore di Città Metropolitana, entro il 30 aprile di ogni anno solare in cui l'attività ha luogo, dei diritti di iscrizione al Registro Metropolitano delle imprese che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/1998;

con nota prot. n. 46752 del 28/07/2026 è stato comunicato all'Azienda che non risultava pervenuto a Città Metropolitana di Genova il pagamento per l'anno 2026 dei diritti di iscrizione al Registro Metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti;

con la suddetta nota è stato pertanto comunicato l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'iscrizione con conseguente inibizione alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la nota sopra citata è stato concesso un termine di 30 giorni per effettuare il pagamento dei diritti di iscrizione e, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si è provveduto a fornire le seguenti informazioni:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il referente amministrativa per l'istruttoria;
- la persona e l'ufficio presso i quali potevano essere acquisite informazioni e consultati gli atti relativi al procedimento;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il termine di conclusione del procedimento (entro 60 giorni dal ricevimento della nota del 28/07/2026);
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

la stessa nota è stata trasmessa anche via raccomandata ed è stata ritirata in data 07/08/2026;

Viste

la e-mail del 21/09/2026, assunta al protocollo con n. 58653 del 28/09/2026, con la quale Alessandro Ferretti ha comunicato la cessazione dell'attività almeno dal 01/04/2026 e ha chiesto la cessazione e la cancellazione delle autorizzazioni in capo a AFR di Alessandro Ferretti;

la e-mail del 22/09/2026, assunta al protocollo con n. 58659 del 28/09/2026, con la quale Città Metropolitana di Genova ha specificato che per poter procedere alla cancellazione era necessaria la presentazione della richiesta tramite PEC con allegata la documentazione tecnica prescritta dall'A.D. 148/2022 e l'attestazione del pagamento di diritti di iscrizione relativi all'anno 2026;

la e-mail del 24/09/2026, assunta al protocollo con n. 58660 del 28/09/2026, con cui Alessandro Ferretti ha comunicato di trovarsi in una situazione di indigenza. Con la stessa e-mail ha inoltre comunicato che il capannone non era stato ripulito dai rifiuti presenti ed ha chiesto se fossero disponibili fidejussioni o altri fondi a sostegno economico degli interventi necessari;

la e-mail del 28/09/2026, assunta a protocollo con n. 58661 del 28/09/2026, con la quale Alessandro Ferretti ha sollecitato una risposta a quanto sopra evidenziato;

la e-mail del 28/09/2026, assunta al protocollo con n. 58662 del 28/09/2026, con la quale Città Metropolitana di Genova ha comunicato che l'autorizzazione in capo a AFR di Alessandro Ferretti non prevedeva la stipula di garanzie finanziarie ed ha chiesto la conferma per un sopralluogo da effettuarsi presso l'insediamento di Busalla in data venerdì 2 ottobre 2026, al fine di verificare la situazione in essere;

la e-mail del 29/09/2026, assunta al protocollo con n. 58821 del 29/09/2026, con la quale Alessandro Ferretti ha confermato la sua presenza al suddetto sopralluogo;

Atteso che

in esito al sopralluogo è emerso che l'attività risulta cessata e che il sito è in stato di abbandono;
sono in corso accertamenti per valutare ulteriori sviluppi della situazione;

Ritenuto pertanto di procedere con l'adozione del provvedimento di sospensione dell'iscrizione di AFR di Alessandro Ferretti al n. 537 del Registro Metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con conseguente inibizione, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 3, del D.M. 21 luglio 1998, n. 350, alla prosecuzione dell'attività svolta dall'Azienda presso l'insediamento sito a Busalla in Via Costalovaia 10;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028 attesta:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A) l'adozione del provvedimento di sospensione dell'iscrizione di AFR di Alessandro Ferretti al n. 537 del Registro Metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con conseguente inibizione, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 3, del D.M. 21 luglio 1998, n. 350, alla prosecuzione dell'attività svolta dall'Azienda presso l'insediamento sito a Busalla in Via Costalovaia 10;
- B) che l'Azienda trasmetta, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, documentazione, anche fotografica, attestante l'effettuazione dei seguenti interventi:
- la rimozione dall'impianto dei rifiuti presenti con avvio a smaltimento / recupero presso impianti autorizzati;
 - la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - l'effettuazione di controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione;

INVIA

copia del presente atto a:

- AFR di Alessandro Ferretti;
- Comune di Busalla;
- Regione Liguria;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- ARPAL;
- ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il presente atto verrà pubblicato sull'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova per 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 61 giorni dalla data di ricevimento della nota di avvio del procedimento per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'iscrizione con conseguente inibizione alla prosecuzione dell'attività.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**